



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

CLASSIFIED DOCUMENT

DATE

| Maggio 2023

CON-ACQ ED.8

INDICE

INDICE	2
AVVISO DI RISERVATEZZA.....	4
1. INTRODUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
2. DEFINIZIONI.....	5
2.1 PARTI.....	5
2.2 APPLICABILITA'.....	5
2.3 INTEGRITA' DEL DOCUMENTO.....	5
3. EMISSIONE DEGLI ORDINI	6
3.1 EMISSIONE DEGLI ORDINI D'ACQUISTO	6
3.2 ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI D'ACQUISTO	6
3.3 OFFERTA	6
4. TERMINI	6
4.1 TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA	6
4.2 TEMPI.....	6
4.3 RESA.....	6
4.4 ACCETTAZIONE PROVVISORIA	6
4.5 ACCETTAZIONE FINALE	7
4.6 TRASFERIMENTO DEL RISCHIO	7
4.7 INDENNITA'	7
5. FORNITURA	7
5.1 FORNITURA DEI MATERIALI.....	7
5.2 QUALITA'	7
5.3 IDENTIFICAZIONE	7
5.4 APPROVAZIONE	7
5.5 MARCHI.....	8
5.6 IMBALLO	8
6. PREZZI.....	8
7. TERMINI DI PAGAMENTO.....	8
7.1 PREZZO	8
7.2 PAGAMENTO.....	8
7.3 Cessione del credito.....	9
7.4 Fatturazione	9
8. CONTROLLI E COLLAUDI	9
9. GARANZIA.....	9
10. MODIFICHE E RECLAMI	9
10.1 Modifiche da parte del Fornitore.....	9
10.2 Modifiche da parte dell'Acquirente.....	9
10.3 Reclami ("Claim") da parte del Fornitore.....	9
11. RIMEDI	10
11.1 Obbligo del Fornitore al rimedio.....	10
11.2 Diritto dell'Acquirente al rimedio.....	10
11.3 Diritto dell'Acquirente a rifiutare la Fornitura.....	10
12. FORZA MAGGIORE	10

13. SOSPENSIONE.....	11
13.1 Obblighi del Fornitore durante la sospensione.....	11
13.2 Diritti del Fornitore durante la sospensione.....	11
13.3 Revoca della sospensione.....	11
14. RECESSO E RISOLUZIONE.....	12
14.1 Recesso.....	12
15. RISERVATEZZA - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE – BREVETTI - PRIVACY.....	12
15.1 Riservatezza.....	12
15.2 Informazioni non riservate.....	12
15.3 Informazioni del Fornitore.....	12
15.4 Diritti di Proprietà Intellettuale.....	12
15.5 Pubblicità.....	13
15.6 Brevetti.....	13
15.7 Trattamento dei Dati Personali Del Fornitore.....	13
16. FORO COMPETENTE.....	13

CLASSIFIED DOCUMENT

AVISO DI RISERVATEZZA

Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate a FILTERS SpA. A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo destinatario, o un dipendente, o la persona responsabile della consegna della comunicazione, si notifica che è proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione Vi è pervenuta per errore Vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati non va letto ma distrutto.

CLASSIFIED DOCUMENT

1. INTRODUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 Il presente documento contiene le condizioni generali che disciplinano l'Ordine di Acquisto emesso dall'Acquirente nei confronti del Fornitore e avente per oggetto la fornitura di materiale e/o servizi.
- 1.2 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (nel seguito CGA) si applicheranno a tutte le vendite di beni e/o forniture di servizi effettuate dal Fornitore (come di seguito definito) a favore dell'Acquirente (come di seguito definito), in esecuzione degli Ordini di Acquisto (come di seguito definiti) che dovessero essere di volta in volta emessi dall'Acquirente, salvo nel caso in cui sia stato sottoscritto tra le Parti uno specifico contratto scritto che disciplini termini e condizioni di fornitura di determinati beni o servizi. In tal caso troveranno applicazione le previsioni dello specifico contratto, limitatamente alle materie da esso disciplinate, in deroga alle presenti CGA. In ogni caso, è fatta salva la previsione di cui all'art. 2 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.
- 1.3 Il presente paragrafo **"INTRODUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE"** costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

2. DEFINIZIONI

2.1 PARTI

Nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto (nel seguito CGA) tutti i riferimenti relativi all'"Acquirente" saranno intesi come fatti alla Filters S.p.a., società di diritto italiano con sede legale in Via della Rimembranza, 1 – 10060 Piscina (TO), P.IVA e C.F. IT05826680018. Tutti i riferimenti relativi al "Fornitore" saranno intesi come fatti al fornitore di materiali e/o servizi. L'Acquirente ed il Fornitore vengono anche definiti individualmente come "Parte" e collettivamente come "Parti".

2.2 APPLICABILITA'

Il Fornitore accetta di conformarsi a tutti i termini indicati nelle presenti CGA nei limiti della loro applicabilità al materiale e/o servizi forniti, compresa qualsiasi modifica, supplemento, specificazione o altro documento cui si faccia riferimento in queste CGA o nell'Ordine di Acquisto.

2.3 INTEGRITA' DEL DOCUMENTO

Qualsiasi modifica alle presenti CGA non sarà vincolante a meno che non venga approvata espressamente dalle Parti in conformità con l'articolo 2 del presente documento. L'invalidità, in tutto o in parte, di uno qualsiasi dei termini, articoli o paragrafi di queste CGA non si estenderà alla rimanente parte di tali termini, articoli o paragrafi o di qualsiasi altro termine, articolo o paragrafo.

3. EMISSIONE DEGLI ORDINI

3.1 EMISSIONE DEGLI ORDINI D'ACQUISTO

Gli Ordini di Acquisto dovranno essere emessi in forma scritta (inteso che ai fini delle presenti CGA, saranno considerate effettuate in forma scritta le comunicazioni scambiate tra le Parti tramite lettera, posta elettronica o qualsiasi altra forma di corrispondenza commerciale scritta) e dovranno contenere l'indicazione almeno dei seguenti elementi:

- i) Beni e/o Servizi oggetti del singolo Ordine di Acquisto;
- ii) quantità, caratteristiche e termini di consegna dei Beni o Servizi;
- iii) prezzi, modalità e termini di pagamento;
- iv) eventuali condizioni particolari di acquisto, anche in deroga a queste CGA.

3.2 ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI D'ACQUISTO

Gli Ordini di Acquisto diverranno vincolanti per le Parti una volta accettati dal Fornitore mediante comunicazione scritta (Conferma d'Ordine) entro il termine di accettazione indicato dall'Acquirente nell'Ordine di Acquisto. Le proposte di modifica dell'Ordine, inviate dal Fornitore unitamente alla conferma d'Ordine, non troveranno applicazione se non espressamente accettate dall'Acquirente in forma scritta.

3.3 OFFERTA

Qualora un Ordine di Acquisto venga emesso a seguito della sottoposizione di una Proposta Contrattuale (Offerta) da parte del Fornitore, lo stesso diverrà immediatamente vincolante per le Parti al momento dell'invio dell'Ordine di Acquisto al Fornitore senza necessità di ulteriore approvazione di quest'ultimo, a condizione che tale Ordine di Acquisto faccia espresso riferimento a tale Proposta Contrattuale (Offerta).

4. TERMINI

4.1 TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

I termini di consegna sono da considerarsi vincolanti ed essenziali a fare del Committente e nessun ritardo sarà consentito senza la previa approvazione scritta dell'Acquirente (gli effetti derivanti dalla eventuale ritardata consegna vengono trattati all'articolo 12).

4.2 TEMPI

Nel calcolo dei tempi di consegna, sono sempre da escludere le due settimane centrali di Agosto e le due settimane delle festività Natalizie per chiusura aziendale.

4.3 RESA

A meno che non diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto, i termini di resa sono da intendersi DAP se da provenienza Italia, altrimenti DDP se provenienti dall'estero (Incoterms 2020), pertanto la responsabilità dell'integrità del bene sarà di pertinenza del Fornitore fino allo scarico del mezzo di trasporto presso l'Acquirente. Deroghe a questo processo dovranno essere concordate con Filters S.p.a. precedentemente all'invio, pena il mancato pagamento dei trasporti su acquisto in fattura.

4.4 ACCETTAZIONE PROVVISORIA

L'Accettazione Provvisoria della Fornitura avviene quando si sono verificate le seguenti condizioni:

- la Fornitura deve aver superato positivamente tutti i test di controllo;
- la Fornitura non deve presentare difetti;
- la documentazione compresa nella Fornitura è stata consegnata ed accettata dall'Acquirente

4.5 ACCETTAZIONE FINALE

L'Accettazione finale della Fornitura avviene quando sono stati ottemperati i seguenti punti:

- Si sono verificate tutte le condizioni previste per l'Accettazione Provvisoria, di cui al precedente punto;
- Tutte le non conformità riscontrate e segnalate sono state risolte ed accettate dall'Acquirente.

4.6 TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

A prescindere dal termine di resa concordato, il rischio di perdita o di danni alla Fornitura passa dal Fornitore all'Acquirente alla data dell'Accettazione Provvisoria. Se la Fornitura o parte di essa è danneggiata, smarrita o sottratta prima dell'Accettazione Provvisoria, il Fornitore deve prontamente sostituire od integrare la stessa senza costi aggiuntivi per l'Acquirente.

4.7 INDENNITA'

Il Fornitore deve indennizzare e sostenere prontamente l'Acquirente contro tutti i reclami, richieste, cause, ipoteche o danni che sorgano da qualsiasi difetto nel titolo di proprietà della Fornitura o parte di essa.

5. FORNITURA

5.1 FORNITURA DEI MATERIALI

Il Fornitore garantisce che tutti i materiali forniti in relazione all'Ordine di Acquisto sono:

- Conformi a tutte le caratteristiche, agli standard, alle specifiche (costruttive, funzionali e prestazionali) e alle indicazioni richieste dall'Ordine di Acquisto ed alla Legge Applicabile;
- Nuovi e privi di materiale riciclato a meno di preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente.

5.2 QUALITA'

L'Acquirente avrà il diritto di verificare la qualità, l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dei materiali forniti dal Fornitore che, comunque, resta responsabile dei materiali stessi. Il ricevimento dei materiali da parte dell'Acquirente, in ogni caso, non pregiudica i diritti che questo si riserva di avanzare in sede di controllo e/o collaudo.

5.3 IDENTIFICAZIONE

Il materiale richiesto dall'Ordine di Acquisto dovrà essere facilmente identificabile in sede di accettazione merci. Si chiede pertanto che, sia sul Bene che sul documento accompagnatorio (DDT), vi siano riportati:

- Il codice Filters;
- Il codice Fornitore;
- Il numero d'ordine;
- Il numero di commessa;
- Numero di colata (nel caso di materiale metallico).

L'Acquirente potrà chiedere, in sede d'ordine, che vi sia la divisione per Commessa del materiale in consegna. Il Fornitore sarà quindi obbligato a separare i materiali in appositi imballi con identificazione esterna della Commessa.

5.4 APPROVAZIONE

Qualora previsto nell'Ordine di Acquisto, il Fornitore sarà tenuto ad inviare, tutta la documentazione tecnica assoggettata all'approvazione del committente stesso. Tutta la documentazione tecnica, come pure tutti i disegni, calcoli, relazioni, ecc. che il fornitore è tenuto a sottoporre al committente, dovranno essere firmati da persone in possesso dei requisiti imposti dalle leggi in vigore.

L'approvazione degli elaborati costruttivi da parte dell'Acquirente non implicherà l'assunzione di alcuna responsabilità da parte di quest'ultimo. Tale approvazione, pertanto, rivestirà solo significato di constatata rispondenza degli elaborati ai concetti ed alle prescrizioni richieste, non sollevando quindi il Fornitore dalle responsabilità specifiche di esecutore del Bene. Resta perciò inteso che eventuali deficienze e/o disfunzioni dovute ad errori progettuali rimarranno di completa responsabilità del Fornitore.

5.5 MARCHI

Se non diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto o in altri accordi per iscritto, il logo commerciale del Fornitore potrà essere apposto a qualsiasi parte od elemento della Fornitura.

5.6 IMBALLO

Per l'imballaggio e la marcatura del materiale, se non specificato nell'Ordine di Acquisto o in istruzioni condivise, ci si dovrà riferire alla prassi commerciale ed alle norme della Legge Applicabile, in modo tale che il materiale risulti imballato in modo adeguato in relazione alla natura del materiale stesso e protetto da qualsiasi danno durante il trasporto. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile e dovrà rimborsare qualsiasi danno verificatosi in connessione ai suddetti eventi entro i limiti della sua competenza. Il materiale che, a causa della sua dimensione o del suo peso non potesse essere imballato, dovrà essere caricato in adeguati contenitori, piattaforme o traverse sufficientemente resistenti da permettere di caricare e scaricare in sicurezza. I veicoli che, raggiunta la propria destinazione, presentino difficoltà nello scarico, potranno essere rimandati al loro punto di partenza.

6. PREZZI

Il prezzo della Fornitura, non comprensivo di IVA, che dovrà essere corrisposta al momento della consegna o in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura, dovrà essere indicato nell'Ordine di Acquisto.

Se non diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto, il Prezzo costituisce l'unico diritto acquisito del Fornitore a compenso per la sua esecuzione dell'ordine.

Se non diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto, tutti i prezzi sono fissi e non saranno soggetti ad alcuna modifica, anche in caso di aumento dei prezzi del materiale e di incremento nei costi di produzione per qualsiasi causa o eventualità (a tal fine, il contratto si qualifica come aleatorio per il fornitore), dalla data dell'Ordine di Acquisto fino al totale adempimento dell'Ordine di Acquisto o di risoluzione dello stesso.

L'Acquirente non accetta alcuna richiesta di addebito di costi di transazione, spese bancarie o affini se non espressamente concordate in contratto dedicato.

7. TERMINI DI PAGAMENTO

7.1 PREZZO

Il Prezzo del Bene deve essere pagato in accordo a quanto esposto dall'Ordine di Acquisto.

7.2 PAGAMENTO

Salvo diversamente pattuito, i termini di pagamento standard sono Bonifico Bancario 60 gg DFFM + 20.

I pagamenti per la Fornitura non presuppongono l'implicita accettazione della Fornitura stessa e non implicano una rinuncia ai diritti dell'Acquirente previsti dall'Ordine, dal Contratto o dalla Legge applicabile.

I pagamenti a mezzo bonifico delle fatture datate l'ultimo giorno del mese verranno posticipate al 20 del mese successivo o al primo giorno lavorativo utile dopo tale data.

7.3 CESSIONE DEL CREDITO

Non sono consentite cessioni di credito, mandati speciali all'incasso o altre forme di delegazione di pagamento, senza preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Acquirente.

7.4 FATTURAZIONE

Si richiede la disposizione della fattura elettronica entro il quinto giorno successivo al mese di riferimento, in modo da avere il tempo utile per processarla.

8. CONTROLLI E COLLAUDI

Il Fornitore garantisce il libero accesso e completa collaborazione a nostri incaricati interni o delegati esterni, durante tutto il ciclo di fabbricazione. Questi potranno accedere ai vostri stabilimenti mediante preavviso.

9. GARANZIA

Il Fornitore garantisce che la fornitura è corrispondente alle caratteristiche ed alle specifiche convenute, che i materiali utilizzati sono esenti da vizi o difetti anche occulti e che le lavorazioni sono state effettuate a perfetta regola d'arte ed in accordo alle più moderne tecnologie.

Se non diversamente specificato nell'ordine, la garanzia è da ritenersi valida per un periodo di 12 mesi dalla messa in moto dell'impianto e comunque non oltre i 36 mesi dalla consegna del materiale. I termini di garanzia citati o quelli indicati appositamente nell'ordine non sollevano tuttavia il Fornitore dal riscontro di non conformità anche occulte rilevate dopo il periodo indicato.

10. MODIFICHE E RECLAMI

10.1 MODIFICHE DA PARTE DEL FORNITORE

Il Fornitore non deve eseguire alcuna modifica alla Fornitura senza aver prima ricevuto un consenso in forma scritta dall'Acquirente. Il Fornitore, qualora ravvisasse la necessità o l'opportunità di modifiche in corso d'opera, dovrà notificarlo per iscritto all'Acquirente, prima dell'esecuzione dei lavori, a pena di decadenza di qualsiasi eccezione.

10.2 MODIFICHE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE

L'Acquirente ha diritto a richiedere modifiche della Fornitura a seguito di un Ordine di Modifica da concordare tra le Parti e da formalizzare al Fornitore. L'Ordine di Modifica dovrà essere emesso dall'Acquirente in forma scritta e dovrà presentare in dettaglio, eventualmente facendo riferimento all'Ordine originario o ad altro documento intercorso tra le parti, l'oggetto della modifica, gli eventuali effetti sulle tempistiche, sulle Garanzie, sul Prezzo di Contratto e su qualsiasi altro aspetto contrattualmente rilevante. Un'estensione del tempo di consegna sarà riconosciuta solo in quelle circostanze in cui il cambiamento nella Fornitura influenzerà il raggiungimento di Scadenze nell'iter della Fornitura. Il Fornitore deve immediatamente procedere all'esecuzione di una modifica disposta per iscritto dall'Acquirente, ancorché il corrispondente Ordine di Modifica non sia stato ancora finalizzato in tutti i suoi dettagli.

10.3 RECLAMI ("CLAIM") DA PARTE DEL FORNITORE.

Ogni reclamo da parte del Fornitore deve essere presentato all'Acquirente in forma scritta, entro quindici (15) giorni (di seguito il "Periodo Applicabile") dal verificarsi dell'evento che ha provocato il reclamo stesso.

Ogni reclamo dovrà essere documentato con riferimento alla disposizione contrattuale sottostante al reclamo stesso, dettagliando i necessari supporti alla richiesta economica oppure di estensione dei tempi di consegna, fermo restando che un'estensione di tempo sarà riconosciuta solo in quelle circostanze dove l'evento all'origine del reclamo influenzerà il

raggiungimento di scadenze nell'iter del Fornitura. Qualora non venga presentato un reclamo in forma scritta, nel Periodo Applicabile, tale reclamo è considerato come rinunciato in modo incondizionato ed integrale.

L'Acquirente deve verificare ogni reclamo presentato dal Fornitore in un periodo ragionevole e notificare al Fornitore in forma scritta il proprio riscontro.

L'Acquirente può inoltre optare di accettare un'inadempienza, quale ad esempio un Difetto, o qualsiasi altra non conformità, a fronte di un'equa riduzione del Prezzo di Contratto in ragione del valore ridotto della Fornitura, da concordare con il Fornitore.

Qualsiasi Prodotto, per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati, viene considerato approvato e accettato dall'Acquirente.

11. RIMEDI

11.1 OBBLIGO DEL FORNITORE AL RIMEDIO.

L'Acquirente ha diritto di richiedere al Fornitore il rimedio immediato ad ogni eventuale inadempienza del Fornitore, quali ad es. Difetti, o qualsiasi altra non conformità dei Beni o dei Servizi rispetto a quanto previsto nel singolo contratto di fornitura, ed il costo del rimedio dell'inadempienza sarà integralmente a carico del Fornitore. Il tempo di risposta dovrà essere tempestivo.

11.2 DIRITTO DELL'ACQUIRENTE AL RIMEDIO.

Se, dopo aver ricevuto dall'Acquirente la notifica dell'esistenza di un Difetto o di qualsiasi altra non conformità dei Beni e dei Servizi, il Fornitore non inizia tempestivamente a porvi rimedio, oppure non completa le azioni di rimedio con la necessaria diligenza e/o in un periodo ragionevole di tempo, l'Acquirente ha il diritto, previo un preavviso al Fornitore di cinque (5) giorni, di prendersi direttamente in carico le azioni di rimedio. In tal caso, il Fornitore dovrà rimborsare l'Acquirente tutti i relativi costi diretti sostenuti di conseguenza, compresi ragionevoli oneri di gestione. L'assunzione di tali azioni di rimedio da parte dell'Acquirente e/o del Cliente finale non solleva il Fornitore dai propri obblighi di garanzia.

11.3 DIRITTO DELL'ACQUIRENTE A RIFIUTARE LA FORNITURA.

Se il Difetto o la non conformità dei Beni o dei Servizi siano così significative da impedire o pregiudicare l'utilizzo della Fornitura o di parte di essa per lo scopo previsto, oppure nel caso in cui, a causa del Difetto o della non conformità, il costo di esercizio e/o manutenzione della Fornitura possano aumentare in modo significativo, l'Acquirente, impregiudicato il risarcimento di ogni danno, può rifiutare la Fornitura e reclamare la restituzione del Prezzo di Contratto. Qualora il Cliente finale risolva il proprio contratto con l'Acquirente a causa di tali Difetti, o di altra non conformità, l'Acquirente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempienza del Fornitore.

12. FORZA MAGGIORE

12.1 Il Fornitore non sarà considerato responsabile per eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti ad eventi di forza maggiore, intendendosi per tali eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile come guerre, rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, incendi, esplosioni, terremoti, inondazioni, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi o altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle parti ed aventi carattere di imprevedibilità.

12.2 Diversamente, non sono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i ritardi dovuti a:

- Fermata e/o sospensione dell'attività del Fornitore imposta dalle Autorità per inosservanza delle norme di sicurezza, igiene sul lavoro e ulteriori disposizioni di legge, da parte del Fornitore;
- Ritardi del Fornitore nell'approvvigionamento di materiali e/o servizi;
- Ritardi nelle consegne dei subfornitori del Fornitore;

- Scioperi limitati alle sedi ed ai dipendenti del Fornitore, inclusa la micro conflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione da parte dei dipendenti del Fornitore a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali o di categoria.

12.3 Il verificarsi di eventi di forza maggiore dovrà essere tempestivamente segnalato per iscritto all'Acquirente dal Fornitore, entro 24 (ventiquattro) ore dal verificarsi dell'evento. Nella comunicazione dovranno essere fornite sufficienti spiegazioni sulla causa di forza maggiore e sulla sua prevedibile durata. L'Acquirente si riserva di richiedere al Fornitore, in aggiunta alla già menzionata dichiarazione scritta, una certificazione della CCIAA del luogo ove il Fornitore svolge la sua attività, o di altra autorità riconosciuta dall'Acquirente, attestante la veridicità dei fatti indicati nella suddetta dichiarazione.

12.4 Qualora gli eventi di forza maggiore persistano, o se ne preveda la persistenza per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni, l'Acquirente ed il Fornitore si incontreranno per definire i criteri da osservare per il proseguimento o per la risoluzione dei singoli Contratti. Nel caso di persistenza dell'evento di forza maggiore per oltre 30 (trenta) giorni, o per il diverso maggior termine concordato tra le parti, l'Acquirente avrà il diritto di recedere dai Contratti. In ogni caso, il Fornitore dovrà impegnarsi nell'approntare tutti i possibili rimedi al fine di ridurre gli effetti dannosi indotti all'Acquirente dall'evento di forza maggiore.

13. SOSPENSIONE

L'Acquirente, in qualsiasi momento, può ordinare al Fornitore di sospendere l'esecuzione della Fornitura o di parte di essa, mediante notifica scritta. Tale sospensione proseguirà per il periodo specificato nella notifica stessa. In qualsiasi momento dopo la data effettiva di sospensione, l'Acquirente può richiedere al Fornitore di riprendere l'esecuzione del Lavoro o qualsiasi parte di esso.

13.1 OBBLIGHI DEL FORNITORE DURANTE LA SOSPENSIONE.

A seguito della ricezione della notifica di sospensione, il Fornitore deve interrompere prontamente l'esecuzione della Fornitura nell'ambito specificato nella notifica di sospensione ed intraprendere tutte le altre azioni per minimizzare i costi alla sospensione stessa quali, ad esempio:

- Non stipulare ulteriori ordini o subcontratti per materiali, servizi o impianti in relazione alla parte sospesa del Fornitura;
- Compiere ogni sforzo per ottenere la sospensione di tutti i subcontratti e subforniture relative alla parte di Fornitura sospesa, a condizioni soddisfacenti per l'Acquirente;
- Continuare a custodire e mantenere la Fornitura, comprese le parti oggetto della sospensione.

13.2 DIRITTI DEL FORNITORE DURANTE LA SOSPENSIONE.

Salvo i casi di sospensione dell'Acquirente per inadempienza del Fornitore o per Forza Maggiore, l'Acquirente potrà rimborsare al Fornitore tutti i costi direttamente attribuibili alla sospensione, a condizione che gli stessi siano congrui, giustificati e documentati in forma scritta.

Il Fornitore non ha diritto ad altri pagamenti o compensi durante il periodo di sospensione o come conseguenza della sospensione.

13.3 REVOCA DELLA SOSPENSIONE.

L'Acquirente potrà in ogni momento revocare in tutto o in parte la sospensione, mediante notifica al Fornitore, specificando la data effettiva della revoca. Il Fornitore, quindi, riprenderà l'esecuzione del lavoro, a partire dalla data effettiva specificata nella revoca notificata. Il Fornitore sarà tenuto a comunicare la nuova data di approntamento in modo da ottenere l'Ordine di Acquisto revisionato.

14. RECESSO E RISOLUZIONE

14.1 RECESSO.

L'Acquirente avrà sempre il diritto di recedere dall'Ordine di Acquisto e dovrà comunicare tale decisione al Fornitore con un preavviso di cinque (5) giorni lavorativi. In tal caso il Fornitore deve interrompere immediatamente l'esecuzione della Fornitura.

Una volta esercitato il recesso dall'Ordine di Acquisto, l'Acquirente e il Fornitore potranno negoziare eventuali spese di recesso (di seguito "Spese") in cui sia necessariamente incorso il Fornitore come diretta conseguenza del recesso. Tali spese dovranno essere congrue, giustificate e documentate e dovranno essere considerate come unica e finale compensazione dovuta al Fornitore a seguito del recesso. L'Acquirente ha diritto di ricevere la consegna di qualsiasi parte della Fornitura completata od iniziata prima della risoluzione e il Fornitore deve consegnare detta parte senza alcun diritto di pegno od impegno di spesa di alcun tipo. Per il periodo durante il quale il materiale sopra menzionato rimarrà fisicamente presso gli stabilimenti del Fornitore, il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile per la sua buona conservazione e custodia.

15. RISERVATEZZA - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE – BREVETTI - PRIVACY

15.1 RISERVATEZZA

Il Fornitore e il proprio personale dovranno mantenere riservata e non divulgare a terze parti l'Informazione Proprietaria, salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Acquirente. Il Fornitore accetta di utilizzare ogni Informazione Proprietaria solo per condurre affari con l'Acquirente, secondo le modalità contemplate nel presente articolo e ne limiterà la divulgazione unicamente al proprio personale che abbia necessità di conoscerle ai fini dell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto, vincolando tale personale ai medesimi obblighi di riservatezza, previa sottoscrizione di apposito accordo, se ciò richiesto da parte dell'Acquirente.

15.2 INFORMAZIONI NON RISERVATE

Le Parti concordano che i precedenti obblighi del Fornitore nei confronti dell'Informazione Proprietaria non sono applicabili alle informazioni che siano di pubblico dominio prima della loro ricezione da parte del Fornitore, oppure siano già note al Fornitore, prima della rivelazione da parte dell'Acquirente.

15.3 INFORMAZIONI DEL FORNITORE

A meno che non diversamente specificato nell'Ordine d'Acquisto, ogni informazione rivelata dal Fornitore all'Acquirente potrà essere considerata divulgabile senza obblighi di riservatezza a carico dell'Acquirente, e l'Acquirente avrà il diritto di usare e divulgare tale informazione senza alcun compenso oltre a quello eventualmente specificato nell'Ordine di Acquisto.

15.4 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Il Fornitore accetta di trasferire all'Acquirente senza compenso ulteriore rispetto a quello eventualmente specificato nell'Ordine di Acquisto, l'intero diritto, titolo, proprietà ed interesse, in ogni parte del Mondo, relativo a:

- Tutta l'Informazione Tecnica specificamente prodotta dal Fornitore nell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto;
- Tutta la Proprietà Intellettuale specificamente derivante dalle attività del Fornitore nell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto.

L'Informazione Tecnica e la Proprietà Intellettuale relative all'esecuzione dell'Ordine di Acquisto e tutelabili con il diritto d'autore o con brevetti apparterranno esclusivamente all'Acquirente. Il Fornitore inoltre concorda di informare ed assistere l'Acquirente con ogni mezzo appropriato al fine di ottenere una adeguata protezione legale in relazione all'Informazione Tecnica ed alla Proprietà Intellettuale trasferita all'Acquirente.

15.5 PUBBLICITÀ

Senza il previo consenso scritto dell'Acquirente, il Fornitore non dovrà scattare o pubblicare alcuna fotografia né alcuna informazione inerente all'oggetto dell'Ordine di Acquisto oppure riguardante le sue relazioni commerciali con l'Acquirente, ad eccezione di quanto richiesto dalla Legge Applicabile nel caso di ingiunzioni o disposizioni delle pubbliche autorità. In questo caso, il Fornitore dovrà informare prontamente l'Acquirente e dovrà cooperare con questo al fine di assicurare la più appropriata confidenzialità.

15.6 BREVETTI

Il Fornitore manleverà e indennizzerà l'Acquirente e i suoi Clienti da ogni rivalsa, azione legale o richiesta di risarcimento intentata contro l'Acquirente o i relativi Clienti, circa l'uso di brevetti utilizzati dal Fornitore nella fabbricazione di materiale e apparecchiature oggetto dell'ordine di acquisto, nonché per il relativo processo.

15.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL FORNITORE

L'Acquirente dichiara che ogni dato soggetto a tutela della privacy fornito dal Fornitore in relazione all'esecuzione dell'Ordine di Acquisto verrà trattato per i soli scopi relativi all'esecuzione dello stesso Ordine di Acquisto e in conformità al D.Lgs. 196/2003 e al GDPR 2016/67.

16. FORO COMPETENTE

Le Parti concordano che qualsiasi controversia o pretesa derivante o connessa alle presenti CGA, ad un contratto concluso tra le Parti ai sensi delle presenti CGA (incluse senza limitazione alcuna, le controversie relative a responsabilità extracontrattuale) sarà devoluta esclusivamente alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino, Italia.